



Newsletter a cura della Commissione Enti e Aziende Pubbliche dell'ODCEC di Milano

n. 5 del 6 maggio 2020

Coordinata e redatta dal dott. Michele Tassara

Consigliere Delegato: dott. Giuseppe Munafò

Presidente della Commissione: dott. Michele Tassara

IN QUESTA NEWSLETTER:

NORMATIVA

VARIE – Il decreto “Cura Italia”

VARIE – Il “decreto liquidità”

PERSONALE – Capacità assunzionali dei Comuni

PRASSI

FINANZA LOCALE – La rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti

FINANZA LOCALE – Le FAQ di ARCONET

TRIBUTI LOCALI – Modalità di rateazione delle somme dovute

CONTABILITA' – Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici

PERSONALE – La relazione allegata al conto annuale 2019 e il monitoraggio per l'anno 2020

PERSONALE – Emergenza Covid-19 e lavoro nella P.A.

PERSONALE – Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti

VARIE – Decreto “Cura Italia”: le risposte dell'Agenzia delle Entrate

VARIE – Il “Decreto liquidità”: i chiarimenti

DECRETO “CURA ITALIA” – DURC

IVA – Nota di variazione

IVA – Non imponibilità ex art. 9, D.P.R. n. 633/72 e split payment

COMUNICATI

REVISORI – Nomina organo di revisione contabile degli enti locali

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE – Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2019

SEZIONE DELLE AUTONOMIE – Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sui bilanci di previsione 2020-2022

SEZIONE DELLE AUTONOMIE – Regioni e Province Autonome: linee guida Corte dei Conti per le relazioni annuali sui controlli interni

SEZIONE DELLE AUTONOMIE – Enti del Servizio Sanitario Nazionale: le linee guida per i bilanci al 31 dicembre 2019

SCADENZARIO

NORMATIVA

VARIE – Il decreto “Cura Italia”

Publicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 concernente “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”. Ecco, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali quali risultanti dalla versione finale del decreto convertito (in grassetto le modifiche apportate in sede di conversione):

assistenza ad alunni e persone con disabilità (articolo 4 ter): per tutta la durata della sospensione del servizio scolastico, gli enti locali possono fornire, tenuto conto del personale disponibile, anche impiegato presso terzi titolari di concessioni o convenzioni o che abbiano sottoscritto contratti di servizio con gli enti locali medesimi, l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali domiciliari, finalizzate al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza previste;

differimento versamenti (articolo 60): i versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi contributi e premi, in scadenza il 16 marzo sono prorogati al 20 marzo;

premio ai lavoratori dipendenti (articolo 63): ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti lo riconoscono autonomamente nella busta paga di aprile (o comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno) e lo potranno recuperare mediante compensazione ex articolo 17, D.Lgs. n. 241/97;

erogazioni liberali (articolo 66): Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell'anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro (**compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti**), finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Sono deducibili dal reddito d'impresa, le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle medesime finalità, effettuate nell'anno 2020;

attività degli enti impositori (articolo 67): Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono, altresì, sospesi, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini per fornire risposta alle istanze di interpello;

riscossione (articolo 68): Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione;

sistemi informativi e smart working P.A. (articolo 75): Fino a tutto il 2020 le amministrazioni aggiudicatrici potranno acquistare beni e servizi informatici (preferibilmente basati sul modello cloud software as a service), ma anche servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Potranno selezionare l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una “startup innovativa” o una “Pmi innovativa”. Unica condizione, il rispetto del Codice antimafia. C'è poi la possibilità, non l'obbligo, per le amministrazioni di stipulare il contratto previa una autocertificazione dell'aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del Durc e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni dell'Anac. Al termine delle procedure, le amministrazioni stipulano immediatamente il contratto, anche in deroga alle clausole sociali sulla stabilità occupazionale del personale impiegato. **I contratti relativi agli acquisti di servizi**

informatici e di connettività hanno una durata massima non superiore a trentasei mesi, prevedono di diritto la facoltà di recesso unilaterale dell'amministrazione decorso un periodo non superiore a dodici mesi dall'inizio dell'esecuzione. Gli acquisti devono comunque riferirsi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella Pa e devono essere finanziati con le risorse già disponibili;

lavoro agile nelle P.A. (articolo 87): Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni sopra indicate;

Validità Durc (articolo 103 co. 2): tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Approvazione bilanci (articolo 106): rinvio al 28 giugno 2020 del termine per l'approvazione dei bilanci al 31.12.19 delle società e possibilità di svolgimento delle assemblee con mezzi elettronici, anche se non previsti in statuto;

il rendiconto della gestione 2019 (articolo 107, comma 1): l'ordinario termine del 30 aprile 2020 è stato differito:

⇒ al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91

⇒ al **30 giugno 2020** per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al **30 giugno 2020** e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio;

bilancio di previsione 2020-2022 (articolo 107, comma 2): il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 è stato differito al **31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio**;

tariffe TARI (articolo 107, comma 4): differito dal 30 aprile al 30 giugno 2020 il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della tariffa corrispettivo;

piano finanziario TARI (articolo 107, comma 5): prevista la possibilità per i Comuni di approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

documento unico di programmazione - D.U.P. (articolo 107, comma 6): differito dal 31 luglio al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

enti locali dissestati (articolo 107, commi 7 e 8): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato lo stato di dissesto. Inoltre è fissato al 30 settembre 2020 il termine per la deliberazione di eventuali altri bilanci di previsione o rendiconti non deliberati dall'ente e presentazione delle relative certificazioni;

procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (articolo 107, comma 7): sono stati rinviati al 30 giugno 2020 alcuni adempimenti per gli enti che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

scioglimento e commissariamento degli enti locali (articolo 107, comma 10): dal 18 marzo 2020 al 31 agosto 2020 sono **sospesi** alcuni termini stabiliti dal TUEL relativi ai casi di scioglimento e

commissariamento degli enti locali. **Vengono fissati i nuovi termini per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020;**

Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (articolo 107 bis): a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2, D.Lgs. n. 118/2011, possono calcolare il FCDE delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020;

utilizzo dell'avanzo di amministrazione libero e dei proventi delle concessioni edilizie (articolo 109, comma 2): limitatamente all'anno 2020, gli enti locali possono utilizzare per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso:

⇒ la quota libera dell'avanzo di amministrazione, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. **L'utilizzo della quota libera dell'avanzo è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80% della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione;**

⇒ i proventi delle concessioni edilizie, anche integralmente;

questionari SOSE (articolo 110): il termine per la restituzione dei questionari SOSE è fissato in 180 giorni (anziché i 60 originariamente previsti) decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della comunicazione della data in cui è reso disponibile sul sito internet Opencivitas il questionario stesso;

sospensione quota capitale dei mutui degli enti locali (articolo 112): differito il pagamento delle quote capitale dei mutui in scadenza nell'anno 2020 all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale. Il differimento riguarda le quote capitale in scadenza successivamente all'entrata in vigore del D.L. (17 marzo 2020) e riferite a mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. agli enti locali trasferiti al MEF. I risparmi di spesa sono utilizzati per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19;

modello unico di dichiarazione ambientale - M.U.D. (articolo 113): prorogato al 30 giugno 2020 il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD);

fondo per la sanificazione degli ambienti (articolo 114): istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 65 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane. Il fondo verrà ripartito con decreto del Ministero dell'interno da adottarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati;

straordinario polizia locale (articolo 115): per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017 (ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio non eccedente il corrispondente importo determinato per il 2016), fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio. A tal fine, entro 10 giorni dal presente decreto, con decreto del Ministero dell'Interno verrà ripartito tra i vari Comuni, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio accertati, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro;

opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni (articolo 125): per l'anno 2020 è stato prorogato dal 15 maggio al 15 novembre il termine entro cui i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori, pena la decadenza automatica dall'assegnazione del contributo.

Legge 24 aprile 2020, n. 27 (G.U. n. 110 del 29-04-2020 - Suppl. Ordinario n. 16) (🔗)

VARIE – Il “decreto liquidità”

Publicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legge concernente “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”. Ecco in sintesi i contenuti principali del provvedimento di interesse per gli enti locali:

rimessione in termini (articolo 21): tutti i versamenti verso la P.A. scaduti il 16 marzo 2020 sono considerati tempestivi se eseguiti entro il 16 aprile 2020;

Certificazioni Uniche (articolo 22): per l’anno 2020, il termine del 31 marzo per la consegna delle CU è prorogato al 30 aprile. Per l’anno 2020 non si applica la sanzione per la tardiva trasmissione delle CU se le stesse sono state trasmesse telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 30 aprile;

DURC (articolo 23): i Durc emessi entro il 29 febbraio conservano validità fino al 30 giugno 2020;

bollo su fatture elettroniche (articolo 26): in caso di importi inferiori a 250,00 euro, i versamenti relativi al primo trimestre 2020 (ed, eventualmente, anche al secondo trimestre 2020) possono essere effettuati entro il termine previsto per il versamento dell’imposta del terzo trimestre (20 ottobre 2020);

[Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 \(G.U. n. 110 del 29-04-2020\)](#) (↗)

PERSONALE – Capacità assunzionali dei Comuni

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica portante le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni.

Il decreto è finalizzato ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell’amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i Comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia.

Le nuove disposizioni si applicano con decorrenza 20 aprile 2020.

[Dipartimento della Funz. Pubblica - Decreto 17 marzo 2020](#) (G.U. n.108 del 27-04-2020) (↗)

PRASSI

FINANZA LOCALE – La rinegoziazione dei mutui Cassa Depositi e Prestiti

La Cassa Depositi e Prestiti per supportare gli enti locali ad affrontare l’emergenza Covid-19 ha avviato una operazione di rinegoziazione mutui di cui si indicano, in estrema sintesi, i contenuti:

Mutui rinegoziabili

Possano essere oggetto di rinegoziazione i mutui che hanno le seguenti caratteristiche:

- ⇒ prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
- ⇒ oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
- ⇒ in ammortamento al 1° gennaio 2020, con debito residuo a tale data pari o superiore ad euro 10.000,00, e scadenza successiva al 31 dicembre 2020

Caratteristiche dei nuovi mutui

I mutui che saranno oggetto di rinegoziazione avranno, ad operazione conclusa, le seguenti caratteristiche principali:

- ⇒ debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2020;

- ⇒ corresponsione al 31 luglio 2020 della quota interessi maturata nel primo semestre 2020;
- ⇒ corresponsione al 31 dicembre 2020 di una rata comprensiva della quota capitale, pari allo 0,25% del debito residuo in essere alla data del 1° gennaio 2020 e della quota interessi
- ⇒ scadenza del Prestito Rinegoziato fissata al 31 dicembre 2043
- ⇒ tasso di interesse fisso Post Rinegoziazione determinato in funzione della scadenza post rinegoziazione secondo il principio dell'equivalenza finanziaria, assicurando l'uguaglianza tra il valore attuale dei flussi di rimborso del Prestito Originario e del Prestito Rinegoziato

La procedura

La CDP mette a disposizione di ciascun Ente, dal 6 maggio 2020 al 27 maggio 2020, l'elenco dei Prestiti Originari e rende note le condizioni applicate alla rinegoziazione tramite una sezione dedicata all'operazione nel proprio sito internet www.cdp.it, con un apposito applicativo informatico di gestione e l'Ente:

- ⇒ dal 6 maggio al 27 maggio 2020 dovrà selezionare i mutui oggetto di rinegoziazione;
- ⇒ entro il termine perentorio del 3 giugno 2020 dovrà trasmettere la documentazione, firmata digitalmente da soggetto munito di idonei poteri, tra cui la determinazione a contrattare nella quale devono essere indicati gli estremi della delibera di consiglio che approva l'operazione di rinegoziazione, esecutiva a tutti gli effetti di legge;

Per poter accedere alla rinegoziazione l'Ente deve aver approvato il bilancio di previsione 2020 o la relativa variazione (*Nota: al riguardo si comunica che il Ministero del Tesoro sta valutando la possibilità di autorizzare la rinegoziazione anche per gli enti che si trovano in esercizio provvisorio*).

Cassa Depositi e Prestiti - Circolare n. 1300 del 23 aprile 2020 

FINANZA LOCALE - Le FAQ di ARCONET

Si riportano le ultime FAQ pubblicate nella Sezione ARCONET del sito della Ragioneria Generale dello Stato.

n° 39 del 24 aprile 2020

Nello schema di rendiconto di gestione a differenza di quanto previsto nel prospetto a/2, relativo all'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, nel prospetto a/3, relativo all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, non è stata prevista una colonna dedicata alla cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati da FPV in c/capitale, a seguito dell'approvazione del rendiconto N-1, le cui economie contribuiscono positivamente al risultato di amministrazione destinato agli investimenti. In quale colonna deve essere indicata?

Si richiama preliminarmente il principio contabile applicato concernente la programmazione e in particolare il punto 13.7.3, che disciplina puntualmente la modalità di redazione dell'a/llegato a/3 riferito all'elenco analitico delle risorse destinate agli investimenti nel risultato di amministrazione, e per comodità parzialmente si riporta:

“...

- lettera c) - “Impegni exerc. N finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l'importo degli impegni imputati all'esercizio cui il rendiconto si riferisce finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio o da quote del risultato di amministrazione destinate agli investimenti. La voce non comprende gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;
- lettera d) - “Fondo pluriennale vinc. al 31/12/N finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione”: deve essere indicato l'ammontare complessivo degli stanziamenti definitivi riguardanti il fondo pluriennale di spesa finanziati da entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio e dalla quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti. La voce non comprende le quote del

fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero;

- ...”

Per quanto sopra richiamato si precisa che nella colonna (c), dell'allegato a/3 in parola, non devono essere rappresentati gli impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata, da entrate accertate libere e dall'avanzo libero mentre nella colonna (d), dello stesso allegato, non devono essere indicate le quote del fondo pluriennale vincolato di spesa finanziate dal fondo pluriennale di entrata da entrate accertate libere e dall'avanzo libero.

Le eventuali cancellazioni di impegni nell'esercizio N, finanziati dal fondo pluriennale vincolato finanziato da entrate destinate agli investimenti, dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio N-1 non reimpegnati nell'esercizio N devono essere rappresentati nella colonna (c) dell'allegato a/3 che risulterà pertanto ridotta di pari importo determinando un pari incremento delle risorse destinate agli investimenti al 31 dicembre dell'esercizio N.

Non devono essere indicate le cancellazioni degli impegni effettuate prima dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Da ultimo si precisa che al fine di garantire la coerenza dei dati nello schema di rendiconto e la continuità tra esercizi, il principio contabile applicato sopra richiamato, precisa che la colonna (a) del prospetto in parola deve essere uguale all'ammontare della medesima entrata destinata agli investimenti della lettera (f) dell'allegato a/3 del rendiconto dell'esercizio precedente. (↗)

TRIBUTI LOCALI – Modalità di rateazione delle somme dovute

Il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti sulle modalità di rateazione da parte degli Enti Locali delle somme dovute a seguito di accertamenti esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 1, comma 792, Legge n. 160/2019. Viene precisato che la stessa Legge n. 160/2019 descrive le modalità con cui gli enti locali ed i soggetti a cui è affidata la riscossione devono concedere la rateazione ma tali modalità possono essere derogate dai comuni in base all'ampia autonomia regolamentare riconosciuta agli enti stessi per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate tributarie. La facoltà del Comune di disciplinare la rateazione delle somme dovute sulla base della propria autonomia regolamentare, e seguendo le disposizioni di cui all'art. 26, comma 1-bis, D. Lgs. n. 46/1999, vale anche nel caso in cui sia stata affidata la riscossione coattiva all'agente della riscossione

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 3/DF del 17 aprile 2020 (↗)

CONTABILITA' – Bilancio di previsione 2020 degli enti ed organismi pubblici

La Ragioneria Generale dello Stato ha provveduto ad aggiornare la circolare RGS n. 34 del 19 dicembre 2019 - "*Enti ed organismi pubblici - Bilancio di previsione per l'esercizio 2020*" (si veda la newsletter n. 1/2020), in considerazione delle sopravvenute modifiche normative e, in particolare, della Legge di bilancio 2020. La Ragioneria si è soffermata, in particolare, sulle norme che prevedono una limitazione all'acquisto di beni e servizi (art. 1, commi da 590 a 602, Legge n. 160/2019) precisando che:

- ⇒ ai fini della determinazione dell'ammontare della spesa sostenibile nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti/attività finanziati con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati;
- ⇒ possono escludersi anche le spese sostenute per fronteggiare l'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 (ad esempio le spese informatiche collegate all'adozione delle misure inerenti al c.d. smart working per i lavoratori dipendenti e le spese per approvvigionamenti di strumenti ed attrezzature sanitarie) se finanziate da trasferimenti specifici o con fondi propri o fonti di finanziamento con vincolo di destinazione;

- ⇒ a fronte del nuovo metodo di calcolo, il versamento al bilancio dello Stato per le riduzioni di spese sopresse è pari a quanto dovuto per il 2018 aumentato del 10%. Per le riduzioni diverse da quelle di cui all'All. A al comma 590, continuano ad applicarsi le vecchie norme ed i relativi versamenti;
- ⇒ per le Università, con schemi di bilancio diversi, sarà il Miur a dettare i criteri di raccordo delle voci fra i diversi schemi di bilancio.

Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 9 del 21 aprile 2020 (🔗)

PERSONALE – La relazione allegata al conto annuale 2019 e il monitoraggio per l'anno 2020

La Ragioneria Generale dello Stato ha emanato le istruzioni per l'invio delle informazioni previste dal titolo V del D.Lgs. n. 165 del 2001, limitatamente alle seguenti rilevazioni: Relazione allegata al Conto Annuale per l'anno 2019 (consuntivo attività) e Monitoraggio per l'anno 2020. Il periodo previsto per l'invio dei dati relativi alla Relazione allegata è:

- ⇒ 23 aprile al 10 luglio 2020 per tutte le tipologie di Enti quali Comuni, Unioni dei Comuni, Città metropolitane, Province, ASL, Aziende Ospedaliere;
- ⇒ da comunicare attraverso la pubblicazione nella apposite pagine del sito RGS per i Ministeri, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I comparti tenuti all'invio dei dati del Monitoraggio 2020 sono quelli del Servizio Sanitario Nazionale, degli Enti pubblici non economici con più di 200 addetti, degli Enti di Ricerca con più di 200 addetti (compreso ENEA), Comuni (limitatamente ad un campione formato da 603 Enti) e tutte le Città metropolitane e le Province.

La trasmissione dei dati viene effettuata direttamente al sistema SICO tramite un'apposita modulistica ed esteso, anche per quest'anno, alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere: per queste ultime, SICO provvederà, poi, ad inviare i dati raccolti al Sistema Informativo del Ministero della Salute (NSIS).

Ragioneria Generale dello Stato - Circolare n. 10 del 23 aprile 2020 (🔗)

PERSONALE – Emergenza Covid-19 e lavoro nella P.A.

Il Ministro della Pubblica Amministrazione ha diramato una circolare sulle misure previste dal D.L. n. 18/2020 al fine di fornire orientamenti applicativi alle amministrazioni, con riferimento alle norme che interessano il lavoro pubblico, per chiarirne, nell'ambito della funzione di indirizzo e coordinamento, la portata ed assicurare una omogenea e corretta applicazione delle stesse in tutti gli uffici. Nella circolare vengono esaminati i seguenti aspetti:

- ⇒ misure in materia di prestazione lavorativa (articolo 87, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ permessi ex lege n. 104 del 1992 (articolo 24, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ congedi e bonus (articolo 25, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ ulteriori misure a favore di particolari categorie di dipendenti (articolo 26, D.L. n. 18/2020);
- ⇒ estensione lavoro agile a soggetti con disabilità grave (articolo 39, D.L. n. 18/2020).

Dipartimento della Funzione Pubblica - Circolare n. 2 del 1° aprile 2020 (🔗)

PERSONALE – Premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti

L'Agenzia delle Entrate ha parzialmente modificato la propria posizione espressa nella circolare n. 8/E precisando che, ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante, in alternativa al criterio indicato al punto 4.1. della citata Circolare n. 8/E (basato in sostanza sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili), può essere utilizzato anche il rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, ovvero individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto i giorni in cui il

lavoratore non ha prestato la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro (ferie, permessi, congedi e smart working), e per i quali non spetta il premio, non vanno indicati al numeratore ma al denominatore. Formulati anche esempi in ordine alle modalità di computo nei diversi casi di part time.

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020 ([↗](#))

VARIE – Decreto “Cura Italia”: le risposte dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui ha fornito risposte ai numerosi quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria, delle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle entrate nonché di professionisti ed altri contribuenti in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel Decreto “Cura Italia”. Ecco le risposte più rilevanti per gli enti locali suddivise per argomento.

1. PROROGA E SOSPENSIONE TERMINI PER VERSAMENTI E ALTRI ADEMPIMENTI

ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ex articolo 4, D.L. n. 124/2019: occorre in primo luogo considerare la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. n. 600/73 per i soggetti di cui ai settori individuati, per quelli con ricavi/compensi 2019 non superiori a 2 milioni di euro e per i soggetti che hanno domicilio o sede legale negli 11 comuni della zona rossa iniziale: solo per questi soggetti sono sospesi i controlli da parte del committente e quindi non devono essere sospesi dal committente stesso i pagamenti. I controlli riprenderanno alle scadenze previste dal D.L. n. 18/2020;

Modelli Intrastat: la compilazione degli elenchi INTRASTAT e il loro invio rientra tra gli adempimenti sospesi ex articolo 62, D.L. n. 18/2020;

registrazione degli atti Privati in Termine fisso, Atti Pubblici e Scritture private autenticate: la registrazione in termine fisso di atti che scade nel periodo 8 marzo/31 maggio rientra tra gli adempimenti sospesi;

professionisti: il professionista che ha i requisiti per emettere la fattura senza l’applicazione della ritenuta d’acconto, non la indica nella fattura e nella causale della fattura stessa deve indicare il riferimento all’articolo 62, comma 7, D.L. n. 18/2020;

sospensione versamento ritenute personale enti locali: la sospensione del versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali si applica anche alle amministrazioni locali, le quali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività richiamate dal comma 2 dell’articolo 61 (per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, ecc.);

versamenti dell’imposta di registro in sede di registrazione di un contratto di comodato o di locazione: se il contribuente si avvale della sospensione dei termini per effettuare la registrazione, siccome l’imposta è liquidata dall’ufficio sulla base della registrazione, allora anch’essa è sospesa. Se, invece, si chiede la registrazione del contratto, si deve versare l’imposta nei termini ordinari. Sui contratti di locazione registrati, i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro non sono sospesi;

2. SOSPENSIONE ATTIVITÀ ENTI IMPOSITORI, VERSAMENTO CARICHI AFFIDATI ALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE E TERMINI PROCEDIMENTI TRIBUTARI

attività relative ai rimborsi: anche nel periodo emergenziale gli uffici continueranno a svolgere, nell’interesse dei contribuenti, l’attività istruttoria dei procedimenti relativi ai rimborsi, compresa la richiesta della documentazione utile ad eseguire l’istruttoria, con modalità volte a limitare spostamenti fisici da parte dei contribuenti e loro rappresentanti, nonché del personale dipendente.

4. MISURE SPECIFICHE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI

premio ai lavoratori dipendenti: al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell’importo del bonus spettante rileva il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili come previsto contrattualmente (posizione poi rivista con risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, vedasi *infra*). Il principio vale anche per i rapporti di lavoro cessati nel corso del mese di marzo. Per la determinazione del rapporto rilevano anche i giorni di trasferta ma non quelli in smart working. Il premio spetta per intero anche nel caso di part-time. Le

giornate di ferie o di malattia non rilevano né al numeratore né al denominatore e sono escluse dal calcolo anche le assenze per aspettativa senza assegni (anche questa posizione è stata rivista con la risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, di cui infra). Ai fini della determinazione del limite di reddito di 40.000,00 euro devono essere conteggiati solo i redditi da lavoro dipendente a tassazione progressiva mentre non vanno conteggiati i redditi soggetti a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Se il datore di lavoro attuale non è quello che ha rilasciato la CU 2020, il dipendente dovrà rilasciare una dichiarazione ex artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 in cui attesta i redditi di lavoro dipendente del 2019.

[Agenzia delle Entrate - Circolare n. 8/E del 3 aprile 2020 \(🔗\)](#)

VARIE – Il “Decreto liquidità”: i chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una circolare in cui ha fornito risposte ai numerosi quesiti pervenuti da parte delle associazioni di categoria in merito all’ambito applicativo delle previsioni fiscali contenute nel “Decreto liquidità”. Ecco le risposte più rilevanti per gli enti locali suddivise per argomento.

PAR. 2 - SOSPENSIONE DI VERSAMENTI TRIBUTARI

sospensione per enti non commerciali che svolgono anche attività commerciale: la sospensione dei versamenti trova applicazione anche per tutti gli enti di cui all’articolo 73, lett. c, del Tuir, ma, per l’attività commerciale eventualmente esercitata, occorre verificare le regole generali valide per le imprese;

PAR. 3 - PROROGA SOSPENSIONE RITENUTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI

Confermati i chiarimenti già forniti con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2020.

PAR. 4 - CALCOLO DEGLI ACCONTI IRPEF, DELL’IRES E DELL’IRAP

Acconti Irpef, Ires e Irap: ai fini della determinazione della soglia minima dell’80% dei versamenti degli acconti effettuati con il metodo previsionale vengono conteggiati anche eventuali versamenti effettuati mediante l’istituto del ravvedimento operoso.

PAR. 5 - RIMESSIONE IN TERMINI PER I VERSAMENTI NEI CONFRONTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Rimessione in termini per i versamenti in scadenza il 16 marzo: la proroga dei termini al 20 marzo (spostata ulteriormente, con il D.L. n. 23/2020, al 16 aprile) dei versamenti in scadenza il 16 marzo vale anche per:

- ⇒ la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali
- ⇒ i versamenti dell’Imposta sugli intrattenimenti (ISI)
- ⇒ il versamento dell’IRAP dovuta dalle aziende del servizio sanitario nazionale

PAR. 6 - TERMINI DI CONSEGNA E DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLA CERTIFICAZIONE UNICA 2020

CU 2020: la proroga del termine per l’invio delle certificazioni uniche 2020 non fa venir meno il termine del 31 ottobre, che pertanto rimane confermato, per l’invio telematico delle certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.

PAR. 7 - PROROGA DEI CERTIFICATI, IN MATERIA DI APPALTI, EMESSI DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Documento Unico di Regolarità Fiscale: la proroga della validità del documento unico di regolarità fiscale in materia di appalti (DURF) si riferisce ai certificati emessi fino al 29 febbraio 2020 la cui validità è pertanto prorogata fino al 30 giugno 2020.

[Agenzia delle Entrate - Circolare n. 9/E del 13 aprile 2020 \(🔗\)](#)

DECRETO “CURA ITALIA” – DURC

Facendo seguito al messaggio n. 1374 (si veda la Newsletter n. 4/2020), l'INPS precisa che sussiste la regolarità contributiva anche in presenza di un Durc irregolare se ve ne era uno regolare con scadenza della validità tra il 31 gennaio ed il 15 aprile in quanto tale regolarità contributiva è prorogata fino al 15 giugno 2020 (per l'ulteriore allungamento dei tempi di validità, si veda l'art. 103 co. 2 del DL 18/20, quale risultante dalle modifiche apportate in sede di conversione, segnalato nella parte normativa). E' stata, quindi, implementata la funzione “Consultazione” nell'applicativo “Durc on line” tramite la quale è possibile consultare i Durc regolari con scadenza validità tra il 31 gennaio ed il 15 aprile.

[INPS - Messaggio n. 1546 dell'8 aprile 2020](#) (↗)

IVA – Nota di variazione

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una società che gestisce i servizi inerenti alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché della riscossione della tariffa, ha precisato che, in caso di stralcio di crediti d'importo residuo sino a 1.000,00 euro risultanti dai carichi affidati all'Agenzia delle entrate Riscossione (già Equitalia), è possibile emettere una nota di variazione IVA in quanto è intervenuta una specifica disposizione normativa nel 2019, entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA riferita al 2019. Resta ferma la possibilità per il Contribuente di correggere la dichiarazione IVA 2020 eventualmente già presentata.

[Agenzia delle Entrate - Risposta n. 107 del 16 aprile 2020](#) (↗)

IVA – Non imponibilità ex art. 9, D.P.R. n. 633/72 e split payment

L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad una istanza di interpello, ha precisato che:

- ⇒ il regime di non imponibilità di cui all'articolo 9, primo comma, n. 6), D.P. R. n. 633/72, si applica esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti a requisiti posti del Decreto IVA e non anche alle cessioni di beni;
- ⇒ il rifiuto della fattura da parte della P.A. (o società cessionarie/committenti) ricevente, in quanto ritiene non corretta la fatturazione in “split payment” anziché in regime di non imponibilità, non inficia la validità della fattura stessa per l'emittente. La società interpellante, quindi, non essendo applicabile l'art. 9 predetto, deve emettere fattura con l'indicazione “scissione dei pagamenti” mentre la P.A. ricevente è tenuta al versamento dell'imposta pena l'applicazione delle sanzioni.

[Agenzia delle Entrate - Risposta n. 109 del 20 aprile 2020](#) (↗)

COMUNICATI

REVISORI - Nomina organo di revisione contabile degli enti locali

La Direzione Centrale per la Finanza Locale fa seguito al comunicato del 27 marzo scorso (si veda Newsletter n. 4/2020), ed ha ulteriormente prorogato dal 15 aprile al 15 maggio la durata dell'incarico del revisore nel caso in cui, allo scadere del periodo di prorogatio, l'ente locale, per comprovati motivi, non abbia ancora provveduto al rinnovo del proprio organo di revisione.

[Direzione Centrale per la Finanza Locale - Comunicato del 16 aprile 2020](#) (↗)

CORTE DEI CONTI

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2019

Pubbligate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui rendiconti delle Regioni e delle Province autonome per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art. 1, commi 3 e 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 3/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020 ([↗](#))

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - Regioni e Province Autonome: le linee guida della Corte dei Conti per la relazione del Collegio dei revisori sui bilanci di previsione 2020-2022

Pubbligate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - le linee guida per le relazioni del collegio dei revisori dei conti sui bilanci di previsione delle Regioni e delle Province autonome per gli esercizi 2020-2022, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, l. 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 3, d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 4/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020 ([↗](#))

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - Regioni e Province Autonome: linee guida Corte dei Conti per le relazioni annuali sui controlli interni

Pubbligate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - le linee guida ed il relativo schema istruttorio per le relazioni annuali dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nel 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 5/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020 ([↗](#))

SEZIONE DELLE AUTONOMIE - Enti del Servizio Sanitario Nazionale: le linee guida per i bilanci al 31 dicembre 2019

Pubbligate dalla Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - le Linee guida per le relazioni dei Collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio d'esercizio 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e dell'art. 1, comma 3, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 6/SEZAUT/2020/INPR del 20 aprile 2020 ([↗](#))

SCADENZARIO

6 MAGGIO 2020

Rinegoziazione prestiti Cassa Depositi e Prestiti

Inizia il periodo in cui gli enti locali possono aderire alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

15 MAGGIO 2020

Sospensione quote capitale mutui concessi dalle Banche

Termine entro il quale gli Enti interessati alla sospensione, per l'anno 2020, del pagamento delle quote capitale dei mutui concessi dalle banche aderenti all'accordo ANCI-UPI-ABI del 7 aprile 2020 devono presentare l'apposita domanda utilizzando il modulo messo a disposizione dalle banche stesse.

27 MAGGIO 2020

Rinegoziazione prestiti Cassa Depositi e Prestiti

Termine ultimo entro il quale gli enti locali possono aderire alla rinegoziazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.